

COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI
E DI CULTO - ENTI PUBBLICI

26.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 28 FEBBRAIO 1985

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LUIGI PRETI

INDICE

PAG.

Disegni di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Aumento dell'organico del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia (2356);	
Adeguamento dell'organico del personale della Polizia di Stato, che espleta funzioni di polizia, alle esigenze della lotta alla criminalità (2460)	3
PRETI LUIGI, <i>Presidente</i>	3

Proposte di legge (Discussione e approvazione):

SCAIOLA ed altri: Modifica dell'articolo 1 della legge 20 maggio 1965, n. 507, concernente l'inasprimento delle sanzioni amministrative per i giochi automatici e semiautomatici (953);	
CAPRILI ed altri: Modifica dell'articolo 1 della legge 20 maggio 1965, n. 507, concernente l'inasprimento delle sanzioni amministrative per i giochi automatici e semiautomatici (1314)	3
PRETI LUIGI, <i>Presidente</i>	3, 4, 5
CORDER MARINO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	4
SCAIOLA ALESSANDRO, <i>Relatore</i>	3, 4

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 11,30.

ALBA SCARAMUCCI GUAITINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione dei disegni di legge: Aumento dell'organico del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia (2356); Adeguamento dell'organico del personale della Polizia di Stato, che espleta funzioni di polizia, alle esigenze della lotta alla criminalità (2460).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata dei disegni di legge: « Aumento dell'organico del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia »; « Adeguamento dell'organico del personale della Polizia di Stato, che espleta funzioni di polizia, alle esigenze della lotta alla criminalità ».

Comunico che il Comitato ristretto che sta esaminando i due disegni di legge non ha ancora completato i suoi lavori. Propongo, pertanto, di rinviare ad altra seduta la discussione dei provvedimenti medesimi, per consentire al Comitato ristretto di concludere i suoi lavori. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

A causa della concomitanza dei lavori dell'Assemblea, sospendo la seduta fino al termine della seduta antimeridiana dell'Assemblea.

La seduta, sospesa alle 11,35, è ripresa alle 13,20.

Discussione delle proposte di legge: Scaiola ed altri: Modifica dell'articolo 1 della legge 20 maggio 1965, n. 507, concernente l'inasprimento delle sanzioni amministrative per i giochi automatici e semiautomatici (953); Caprili ed altri: Modifica dell'articolo 1 della legge 20 maggio 1965, n. 507, concernente l'inasprimento delle sanzioni amministrative per i giochi automatici e semiautomatici (1314).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Scaiola, Sarti, Savio, Lo Bello e Zoppi: « Modifica dell'articolo 1 della legge 20 maggio 1965, n. 507, concernente l'inasprimento delle sanzioni amministrative per i giochi automatici e semiautomatici »; Caprili, Gualandi, Macciotta, Olivi e Filippini: « Modifica dell'articolo 1 della legge 20 maggio 1965, n. 507, concernente l'inasprimento delle sanzioni amministrative per i giochi automatici e semiautomatici ».

Comunico che la I Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole sui provvedimenti al nostro esame.

Il relatore, onorevole Scaiola, ha facoltà di svolgere la relazione.

ALESSANDRO SCAIOLA, *Relatore*. Mi rifaccio interamente alla relazione già svolta in sede referente.

Passando al merito del provvedimento, ritengo opportuno che venga inserito, come articolo aggiuntivo alla proposta di legge n. 953, che propongo di adottare come testo-base, l'articolo 2 della proposta n. 1314.

IX LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 1985

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

MARINO CORDER, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo confida in una rapida approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore di assumere come testo-base la proposta di legge n. 953.

(È approvata).

Passiamo all'esame dell'articolo unico della proposta di legge. Ne do lettura:

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 1 della legge 20 maggio 1965, n. 507, è sostituito dal seguente:

« L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.

Si considerano apparecchi automatici, semiautomatici o elettronici per il gioco d'azzardo quelli che possono dar luogo a scommesse o consentono la vincita di un qualsiasi premio in denaro o in natura, escluse le macchine vidimatrici per il gioco del Totocalcio, dell'Enalotto e del Totip.

Per gli apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità il premio può consistere nella ripetizione di una partita e per non più di tre volte.

Oltre le sanzioni previste dal codice penale per il gioco d'azzardo, i contravventori sono puniti con il pagamento di un'ammenda da lire 1.000.000 a lire 10.000.000.

In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata ed è disposta la confisca degli apparecchi e congegni, che devono essere distrutti.

Se il contravventore è titolare di licenza per pubblico esercizio, la licenza è sospesa per un periodo da uno a sei mesi e, in caso di recidiva, è revocata dal sindaco competente, con ordinanza motivata ».

L'onorevole Caprili ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 2.

Per la produzione di apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici rispondenti ai criteri di cui al precedente articolo, dovrà essere concessa apposita licenza da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministero dell'interno.

Per l'importazione di apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici rispondenti ai criteri di cui al precedente articolo, dovrà essere concessa apposita licenza da parte del Ministero del commercio con l'estero, sentito il Ministero dell'interno.

1. 01.

A seguito della presentazione dell'articolo aggiuntivo, si rende necessario procedere alla votazione dell'articolo unico, che diventerà articolo 1 della proposta di legge.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo aggiuntivo.

ALESSANDRO SCAIOLA, *Relatore*. Esprimo parere favorevole sull'articolo aggiuntivo.

MARINO CORDER, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Scaiola ed altri:
« Modifica dell'articolo 1 della legge 20 maggio 1965, n. 507, concernente l'inasprimento delle sanzioni amministrative per i giochi automatici e semiautomatici » (953):

Presenti e votanti . . .	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Risulta pertanto assorbita la proposta di legge n. 1314.

Hanno preso parte alla votazione:

Balestracci, Caprili, Colombini, Conti, Dignani, Grimaldi, Filippini, Franchi Franco, Genova, Gualandi, La Russa, Lo Bello, Memmi, Migliasso, Nenna D'Antonio, Petrocelli, Piredda, Preti, Scaiola, Scaramucci, Guaitini, Servello, Tatarella, Torelli, Zampieri, Zolla.

La seduta termina alle 13,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA
